



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 6.11.2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause di previdenza RIUNITE iscritte ai **nn. 2863/2022 e 1305/2023 R.G.** promosse da:

DOMENICO FREDDO, nato a Caserta (CE), il 21/03/1987, e residente ivi alla P.zza Ungaretti n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario CAVALIERE, presso il quale elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti,

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito – cancellazione Gestione Speciale Commercianti

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con un primo ricorso depositato il 20 aprile 2022 il ricorrente indicato in epigrafe ha chiesto la cancellazione della propria posizione dalla Gestione speciale commercianti ex legge 661/1996, come da domanda Comunicazione Unica del 11.09.2019 con efficacia

retroattiva dal 31.12.2016, per non svolgere più attività all'interno della società DO. DA. S.r.l. unipersonale, di cui è amministratore unico con conseguente restituzione dei contributi nelle more comunque versati dal 2016, per un importo di € 708,24.

Con successivo ricorso incardinato il 1.3.2023 ha poi proposto opposizione – previa sospensiva - a norma dell'art. 24, comma 5 del D.lgs. n.46/99 avverso l'avviso di addebito n. 328 2022 000 604 1915 000, notificatogli a mezzo raccomandata il 31.1.2023, con il quale l'Inps richiedeva il pagamento della somma di € 11.861,89 a titolo di contributi fissi ART COMM. ex L. 662/1996 per i periodi 1.2020 - 12.2022.

Ha lamentato anche la maturata decadenza ex art. 25 D.lgs. 46/1999.

Nel merito, a fondamento delle proprie prospettazioni, ha esposto:

- *che* esercita la carica di amministratore, con annessi compiti, presso la società DO.DA. S.R.L., partita iva 03939510610, con sede in Caserta al Viale Lincoln - vicolo Palermo n. 3;

- *che* – testualmente – “*non svolge nessun tipo di attività nel settore commerciale della società e si avvale di manovalanza a tempo indeterminato*”, negando la sussistenza dei requisiti di abitudine e prevalenza;

- *che* la società occupa due lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;

- *che* in data 11.9.2019 presentava Comunicazione unica d'impresa avente protocollo n. CE/RI/PRA/2019/000045535/0200 per la cancellazione della propria posizione, cui l'Ente Previdenziale non dava seguito, per necessità di approfondimenti istruttori.

Su tali premesse ha convenuto in giudizio l'odierno resistente affinché il Tribunale accogliesse le doglianze avanzate, il tutto con vittoria di spese di lite e attribuzione per anticipo fattone.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Inps si è costituito tempestivamente, deducendo nel merito sui presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti e sulla presunzione di svolgimento di attività commerciale come prevalente, anche in virtù della richiesta d'iscrizione proveniente dal ricorrente stesso.

Ha concluso per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese.

Acquisita la documentazione prodotta, è stata disposta la riunione dei separati giudizi ex art. 274 c.p.c., per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, cd. “*impropria*”, in quanto la comunanza di questioni suggeriva la trattazione congiunta, anche al fine di scongiurare il rischio di pronunce contrastanti.

In assenza di richieste istruttorie di sorta, concesso il termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa mediante pubblicazione di sentenza completa delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.

In premessa, con l'avviso di addebito, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del d.l. 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell'Inps e la trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella.

L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo. Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. esecuzione esattoriale. Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.

Avverso l'avviso di addebito il destinatario, pertanto, ha i medesimi strumenti di tutela previsti nei confronti dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento.

Occorre in via preliminare procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda: questione cruciale è inquadrare correttamente che tipo di strumento di tutela abbia azionato in giudizio parte ricorrente, onde verificarne la proponibilità e l'ammissibilità.

Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.

La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni:

a) ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione "... *contro l'iscrizione a ruolo*" per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva; trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui "*il ricorso va notificato*" (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.

Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che "*le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie*".

b) Proposizione dell'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando

l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito) *“quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”*;

c) proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento avanti al giudice del lavoro o al giudice dell'esecuzione a seconda del caso che l'esecuzione sia stata iniziata o meno.

Inoltre, rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto.

Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente.

Ebbene, in ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che il ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione di merito relativamente alla non debenza per mancanza dei presupposti per la contribuzione, oltre che un'opposizione agli atti esecutivi, con riguardo alla lamentata decadenza.

Quanto all'**opposizione agli atti esecutivi**, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al *quomodo executionis* devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi; ha infatti chiarito che *“nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive”* (Cass. 2008, n. 18691; così pure Cass. 2004 n.21863).

Tuttavia, inammissibile è in questa sede tale vaglio; il contribuente avrebbe dovuto sollevare tali motivi entro il termine di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto impositivo, nel caso di specie infruttuosamente decorso: difatti, a fronte della notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 31.1.2023, da considerarsi quale *dies a quo* (e la circostanza è pacifica tra le parti), l'opposizione è stata incardinata col deposito del ricorso soltanto in data 1.3.2023 (il termine scadeva il 20.2.2023).

Per completezza di trattazione si aggiunga che, quando si lamenta la violazione di norme di legge che prescrivono determinati requisiti formali/contenutistici e finanche quando ad essere violati siano taluni principi in materia di riscossione o di cui alla legge sul procedimento amministrativo (legge 7.8.1990, n. 241) nonché costituzionali, quali il buon andamento della P.A., deve osservarsi – in consapevole accordo con la giurisprudenza più accorsata – che oggetto del giudizio non è l'impugnazione di un atto amministrativo, bensì l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di versamento di contributi previdenziali, il quale viene in essere non per effetto di un provvedimento amministrativo in senso stretto, ma a seguito di un procedimento volto alla verifica del tutto vincolata della sussistenza dei requisiti che la legge direttamente prescrive per la costituzione del rapporto contributivo obbligatorio da cui scaturiscono reciproche posizioni debitorie e creditorie.

Non si sottrae a tale discorso l'invocata decadenza di cui all'**art. 25** cit. del **d.lgs.46/1999**, previsto *“Con la conseguenza che l'esigenza di non lasciare il debitore esposto alla procedura di recupero esattoriale per un tempo irragionevole”* (cfr. Cass. sentenza 2 febbraio 2016, n. 1975).

La norma stabilisce infatti che i contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono *iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:*

a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;

b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

La previsione di tale norma va, peraltro, coordinata con quella contenuta nel sesto comma dell'art. 36, secondo la quale le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004 (Comma prima sostituito dall'art. 78, comma 24, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 38, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così modificato dall'art. 4, comma 25, L. 24 dicembre 2003, n. 350).

Quand'anche si fosse potuta accertare l'intervenuta decadenza, ciò non avrebbe comunque ostato all'accertamento nel merito della debenza delle somme richieste.

Le più recenti pronunce di legittimità (cfr., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017), in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999, all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli Enti previdenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che essi agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il

mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.

Da ultimo, la Cassazione (cfr. ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27726) ha statuito: *“Depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di “decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito” e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie; l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie; la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (cfr. Corte cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza; il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale”.*

Residua il vaglio dell'**opposizione di merito** e, dunque, l'opposizione prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, che è ammissibile in quanto tempestivamente proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.

Passando alle censure mosse dal ricorrente, ad una semplice lettura del ricorso si evince che esse sono non soltanto scarse, quanto inesistenti. Alcuno specifico motivo in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'iscrizione è capitolato nell'atto introduttivo, se non una generica doglianza in ordine alla abitualità e prevalenza dell'attività svolta (cfr. ricorso). Il ricorrente ha – probabilmente sulla considerazione che l'onere probatorio incombe all'Istituto – ommesso persino di allegare gli elementi fattuali in ordine ai quali l'Inps avrebbe dovuto provare la legittimità dell'iscrizione e, dunque, della pretesa creditoria avanzata, quasi come se l'illegittimità della contribuzione per il 2016 e dell'avviso di addebito fosse una petizione di principio, che è rimasta processualmente sfornita della benché minima argomentazione sia fattuale che di diritto.

Pertanto, deve da subito chiarirsi che le predette “doglianze” accennate risultano infondate nel merito e vanno integralmente rigettate, per tutto quanto verrà innanzi evidenziato.

“L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. Presupposto imprescindibile affinché sussista detto obbligo è costituito dall'esercizio di attività imprenditoriale di natura commerciale” (Ordinanza Cass. 3145/2013).

A conferma di detto orientamento, la Corte ha ribadito, con Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20268 del 2012: *“L'assicurazione Commercianti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 3240 del 12/02/2010) che fa capo a speciale gestione Inps era regolata in un primo tempo dalla L. n. 1397 del 1960, modificata dalla L. n. 1088 del 1971 e dalla L. n. 160 del 1975, art. 29; indi la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:*

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;*
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;*
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;*
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.*

Tal referente normativo, dunque, ha definito i requisiti dei soggetti iscrivibili nella **gestione Commercianti**; in applicazione della norma sono tenuti alla iscrizione i titolari di ditta individuale, nonché i soci lavoratori delle società di persone e delle s.r.l. che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

L'art. 1 comma 208 della legge 662/96 citata dispone, poi, che in caso di contemporanea presenza di attività di impresa e di lavoro autonomo assoggettabili a diverse forme di assicurazione l'iscrizione opera esclusivamente per l'attività alla quale i contribuenti si dedicano in misura prevalente, nei seguenti termini: *“Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente”.*

Tanto premesso in punto di diritto, la questione di fatto consiste nel verificare il possesso dei requisiti di cui al comma 203 da parte del ricorrente.

Dagli atti di causa emerge che il ricorrente è socio al 100% nonché amministratore Unico della s.r.l., come da allegata visura camerale offerta in comunicazione dall'INPS (cfr. pag. 4 alleg. 9).

Ebbene, quanto alle società a responsabilità limitata l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti sorge in forza del disposto degli artt. 3 bis della legge 384/1992 e 1 commi 202 e 203 della legge 662/1996 citata, i quali dispongono: *“l'obbligo di iscrizione nella gestione*

assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 sussiste per i soggetti che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.

La *ratio* di tale disposizione risiede nella volontà del legislatore di evitare che un soggetto possa utilizzare lo schermo societario per sottrarsi all'obbligo di contribuzione previdenziale. Difatti, ai sensi dell'art. 2082 c.c. è imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. L'impresa individuale integra la forma giuridica più semplice e meno onerosa per lo svolgimento di un'attività a scopo di lucro. L'imprenditore è il *dominus* di tutto il processo imprenditoriale e il rischio d'impresa ricade integralmente su di lui, con una responsabilità personale ed illimitata per le obbligazioni contratte per l'attività commerciale; in modo non dissimile, ma soltanto con un regime di autonomia patrimoniale differente, in quanto “perfetto”, accade per il socio unico di società a responsabilità limitata, che gestisce in proprio, quindi è soggetto al rischio d'impresa, quale titolare esclusivo della società.

L'obbligo assicurativo sorge, dunque, in presenza di un requisito soggettivo e di un oggettivo.

Quest'ultimo risiede nella categoria di appartenenza della società in base all'attività svolta in concreto, che deve rientrare nel settore terziario – e di ciò non si dubita nel caso di specie, trattandosi di esercizio che gestisce sala da gioco e di intrattenimento a premi -, mentre quello soggettivo sussiste se il socio presta la propria attività all'interno della società in modo abituale e prevalente, indipendentemente dal numero di altri soci e a prescindere anche dal numero di dipendenti che lavorano nella suddetta società: il lavoro prestato che fa sorgere l'obbligo di contribuzione può essere sia esecutivo che meramente direzionale e può essere retribuito oppure no.

Sono da considerarsi soci lavoratori, difatti, coloro che svolgono un'attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale e che, comunque, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di una attività esecutiva o materiale, ma anche di una attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, “*posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa*” (Cass. n. 5360/12).

Per escludere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti deve pertanto dimostrarsi che il socio si occupi di attività che non si collochino all'interno del ciclo produttivo della medesima, svolgendo lo stesso pertanto solo compiti di natura marginale e saltuaria.

Si ha quindi l'obbligo dell'iscrizione nel caso di unico socio che è contemporaneamente amministratore unico: in questa situazione, infatti, il socio esercita attività nell'impresa in modo continuativo ed abituale proprio sotto la forma della direzione del controllo in quanto unico socio, nonché unico soggetto investito dell'amministrazione della società. La contribuzione richiesta, nel caso di specie, beneficia di una presunzione, perché si tratta di un soggetto che è al contempo amministratore e unico socio al 100%.

Il ricorrente, in altre parole, avrebbe dovuto dimostrare in senso contrario di non svolgere la propria attività di direzione in modo prevalente ed abituale: viene da chiedersi a questo punto, se il socio amministratore unico non amministri nemmeno perché sia proprietario integrale ed esclusivo della società.

Del resto, nel caso di specie nulla è allegato in ordine alla circostanza che il socio amministratore percepisca un compenso per tale attività; solo e soltanto in questo caso infatti si sarebbe venuta a configurare la questione molto controversa della doppia contribuzione, con conseguente obbligo di versare i contributi alla gestione Commercianti per la propria qualifica di socio la cui attività è orientata al raggiungimento dello scopo sociale, e contemporaneamente i contributi alla gestione separata per il compenso ricevuto per la sua attività professionale da amministratore.

Dagli atti allegati, tuttavia, non emerge nemmeno che il ricorrente percepisca un compenso per la propria attività di amministratore, non sono state prodotte in giudizio le dichiarazioni dei redditi.

Quindi, siamo al cospetto di un soggetto che formalmente è amministratore unico di una società, che non percepisce – per quanto è dato evincere – un compenso per tale attività, per cui richiede di non essere iscritto alla Gestione Separata, che contemporaneamente è socio unico al 100% della società DO.DA. s.r.l., sostenendo di non lavorare per la stessa. Viceversa, di esclusione dall'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per il socio amministratore si sarebbe potuto discorrere soltanto allorquando l'amministratore avesse fatto parte di un consiglio di amministrazione, perché in questo caso il lavoro è considerato soggetto ad eterodirezione, ed inoltre può subire le decisioni contrarie della maggioranza: per questi motivi, secondo l'orientamento dell'INPS, l'amministratore sarebbe inquadrabile come lavoratore dipendente, ipotesi che non è nella fattispecie.

Valorizzando, a questo punto, gli indici probatori emersi, va premesso che nel caso di specie l'iscrizione alla gestione dei commercianti è avvenuta su richiesta dello stesso contribuente: questi è stato iscritto alla Gestione Previdenziale con decorrenza 1/04/2016 in seguito a sua specifica istanza, presentata il 28/04/2016 tramite Comunicazione Unica (prot. Camerale n. 17116 del 28/04/2016) per l'attività d'impresa esercitata nell'ambito della "DO.DA. SRL"; ha provveduto altresì a compilare il quadro AC di dichiarazione dell'obbligo di iscrizione all'INPS, dichiarando espressamente di partecipare al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con inizio dal 1.4.2016 (cfr. doc. 5 fascicolo Inps).

L'art 9 del dl 2007 n. 7, convertito in legge n 40 del 2007 recita a tale fine: *“Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, [di norma] per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo. 2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali,*

assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, [anche] per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate”.

L'Istituto, pervenuto il flusso documentale dalla Camera di Commercio, tenuto della dichiarazione resa dallo stesso ricorrente e del suo valore confessorio, ha formalizzato l'iscrizione con l'attribuzione della posizione aziendale n. 20230648 CE (v. alleg. 4-8).

Si evidenzia, altresì, che i due lavoratori dipendenti della società sono stati assunti *part-time*, per la specifica attività di “immissione dati” e per periodi circoscritti (*cfr.* alleg. 10-12):

- il sig. *Liparulo Rosario Vincenzo* (c.f. LPRRRV89L03B963R) assunto già il 5/11/2015 a tempo pieno (quindi prima dell'inizio dell'attività del ricorrente) e ha avuto la trasformazione del contratto in *part-time* il 15/02/2016;
- il sig. *D'Albenzio Francesco* (c.f. DLBFNC93R14E791N) occupato per 17 ore settimanali dal 20/04/2017 fino al 26/09/2019.

Non vi è tra la documentazione prodotta l'estratto contributivo del ricorrente, per cui non è stato possibile verificare che vi siano altre attività svolte, né il ricorrente deduce nulla sul punto.

Al fine della prova del personale apportato all'attività d'impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, i Giudici di legittimità (*cfr.* Cass. 26 agosto 2016, n. 17365) propongono giustappunto di utilizzare elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni per cui possono costituire elementi presuntivi la presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti (*cfr.* per un'ipotesi di questo tipo, Cass. 11 luglio 2012, n. 11685), a maggior ragione se il socio è unico ed al contempo è amministratore.

In aggiunta, merita considerazione anche il volume di affari, nemmeno questo allegato per gli anni in questione: da esso si sarebbe potuto agevolmente verificare se l'impresa avesse richiesto l'apporto lavorativo del socio unico.

Né dirimente può essere la circostanza che l'Inps non abbia riscontrato la comunicazione con cui il ricorrente chiedeva di non essere più iscritto alla Gestione commercianti per necessità di approfondimenti istruttori, potendo in ogni momento l'Ente previdenziale procedere a controlli incrociati di dati, che fanno emergere una realtà fattuale diversa da quella dichiarata. Legittima appare pertanto la iscrizione dell'opponente alla gestione commercianti e la conseguente pretesa contributiva.

Infine, merita considerazione anche da un lato la circostanza che l'Inps ha documentato (cfr. alleg. 13-23) l'esistenza di altri avvisi di addebito indirizzati al ricorrente per lo stesso titolo ed annualità 2017-2019, non opposti e in parte anche regolarmente pagati; dall'altro (cfr. alleg. 24) la presentazione il 17 aprile 2020 della domanda di indennità Covid-19, ex art 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dove il contribuente ha dichiarato l'iscrizione alla Gestione Speciale Commercianti, ottenendo il relativo sussidio

A giudizio di chi scrive, conclusivamente, è stata fornita una prova di sicuro affidamento in grado di suffragare in modo tranquillizzante l'assunto di parte opposta.

Del resto, le allegazioni con cui l'Inps ha resistito in giudizio non sono state nemmeno specificamente contestate dal ricorrente in sede di note odierne di trattazione scritta, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 115 c.p.c., esse vanno ritenute non più controverse tra le parti e possono essere poste a base della decisione del Giudice.

Tali i motivi della decisione, risultano assorbite tutte le altre diverse questioni prospettate.

L'addebito della spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto; pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 e ss. mm., tenuto conto della natura e del valore della controversia - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio (*art.4 co V: "...Il compenso è liquidato per fasi.... Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia... b) per fase introduttiva del giudizio... c) per fase istruttoria... d) per fase decisionale..."*), del pregio dell'opera professionale prestata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso e dichiara dovute le somme versate alla Gestione Commercianti da parte del ricorrente per l'annualità 2016, nonché quelle portate dall'avviso di addebito n. 328 2022 000 604 1915 000;
- 2) condanna il ricorrente Freddo Domenico soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute.

Si comunichi.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*